



## CONVENZIONE

**TRA il COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA) E IL TRIBUNALE DI NAPOLI PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

• **Premesso che**

- o la Legge n° 67/2014, pubblicata sulla G.U. n° 100 in data 2 Maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 Maggio 2014 ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova;
- o il nuovo istituto consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione, nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550, comma 2, c.p.p., di richiedere la messa alla prova, la quale consiste anche nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità; a norma dell'art. 464 quater c.p.p. il Giudice, su istanza dell'imputato, richiede all'UEPE di predisporre con l'imputato il Programma di Trattamento, disponendo sospensione del procedimento con messa alla prova;
- o tale istituto prevede condotte riparatorie, risarcitorie con l'affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto richiede lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il quale consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, in misura non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis, comma 3, c.p.);
- o l'art. 8 della Legge n° 67/2014 stabilisce che il Ministro della Giustizia, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della Giustizia o su delega di quest'ultimo, il Presidente del Tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 168 bis c.p.;
- o il Regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall'art. 8 della Legge n° 67/2014, adottato in data 10 Giugno 2015, e pubblicato nella G.U. data 2 Luglio 2015, conferma all'art. 2 che l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo,

*AV*

*AM*

- con il presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti, o alle organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1;
- o il suddetto Regolamento all'art. 2, comma 1, prevede altresì che la prestazione del lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

## **SI STIPULA**

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dr. Ettore Ferrara, Presidente del Tribunale ordinario di Napoli giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale") e il Comune di San Giorgio a Cremano nella persona del Sindaco Giorgio Zinno (di seguito "l'Ente").

### **Art. 1**

#### **Attività da svolgere**

L'Ente consente che gli imputati, ammessi con provvedimento del Giudice ex articolo 464 *quater* c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utility, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività fino ad un numero massimo di 15 (quindici) contemporaneamente.

In conformità con quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Ministeriale citato in premessa, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto prestazioni presso le seguenti aree o settori di attività dell'Ente specificando le correlate mansioni:

1. prestazioni di lavoro per manutenzione e pulizia del patrimonio immobiliare e del verde pubblico di proprietà comunale;
2. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile e di vigilanza del verde e delle scuole;
3. prestazioni di lavoro relative al supporto agli uffici comunali;
4. prestazioni di lavoro attinenti la specifica professionalità degli imputati

A richiesta dell'interessato, l'Ente si impegna ad esprimere formalmente la propria disponibilità ad accogliere il soggetto rilasciando apposita comunicazione all'interessato, che ne informerà l'UEPE.

Ai fini della definizione del Programma di Trattamento, l'Ente definisce un apposito "accordo individuale" sottoscritto dal soggetto imputato e dal referente dell'ente/associazione nel quale si esplicita:

- Il nominativo del responsabile dell'Ente o del soggetto da lui incaricato;
- la sede di impiego, il settore e le mansioni prevalenti;
- l'articolazione dell'orario giornaliero e settimanale;
- gli obblighi del lavoratore.

Tale accordo è consegnato all'interessato in tempo utile per l'elaborazione del programma di trattamento presso l'UEPE.

## **Art. 2**

### **Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni**

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 Marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell'imputato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono i Dirigenti dei Settori comunali a cui saranno assegnati con provvedimento del Sindaco.

I suddetti potranno delegare i responsabili dei Servizi per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell'Ente, con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all'art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato, da trasmettersi all'UEPE competente.

I nominativi dei responsabili incaricati sono espressamente indicati dall'Ente nell'atto denominato "Accordo individuale".

L'Ente si impegna a comunicare le eventuali integrazioni o sostituzione dei soggetti.

Il coordinamento generale sarà in capo al Dirigente con delega ai servizi sociali.

## **Art. 3**

### **Svolgimento delle prestazioni di lavoro di pubblica utility**

L'ente si impegna a mettere a disposizione del soggetto, durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utility, le strutture necessarie all'espletamento delle attività stabilite e a curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto. L'ente si impegna ad indicare il nome di un referente che coordina la prestazione lavorativa di ciascun soggetto impegnato nel lavoro di pubblica utility ed impartisce le istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori.

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utility, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell'imputato, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umano o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art.54, commi 2,3 e 4 del citato Decreto Legislativo.

Il soggetto impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall'Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Ente si impegna altresì a che i soggetti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il persone alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

## **Art. 4**

### **Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali**

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 5**

#### **Verifiche e relazione sul lavoro svolto**

La presenza è documentata, a cura del responsabile incaricato per l'Ente, su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica. Le frazioni di ora non sono utili ai fini del computo dell'orario di lavoro nella messa alla prova.

L'accertamento della regolarità della prestazione è effettuato dall'UEPE attraverso il proprio funzionario incaricato.

L'Ente si rende disponibile a fornire al funzionario UEPE le informazioni dallo stesso richieste, utili a verificare la regolarità dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità consentendo l'accesso e l'eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.

Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte la propria attività, l'Ente provvede a raccogliere la documentazione giustificativa in conformità a quanto previsto dall'art 3 comma 6 del Regolamento del Ministro e provvede a definire le modalità di recupero del tempo non lavorato.

In ogni caso, per la necessaria comunicazione al Giudice ai fini della decisione ai sensi dell'art. 168 quater c.p., l'Ente ha l'onere di informare l'UEPE sulle eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell'imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Nel caso di temporanea impossibilità dell'Ente a ricevere la prestazione lavorativa in date e orari specifici, l'Ente ne darà notizia anche vie brevi, al funzionario dell'UEPE. L'orario di lavoro verrà recuperato come sopra, d'intesa tra lavoratore ed Ente.

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all'UEPE the documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato.

#### **Art. 6**

#### **Risoluzione della Convenzione**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

#### **Art. 7**

#### **Durata della Convenzione**




La Convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti. E' escluso il tacito rinnovo

della stessa.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati pubblicato sul sito web.

Napoli, 27 ottobre 2016

Il Sindaco  
Dr. Giorgio Zinno



Il Presidente del Tribunale  
Dr. Ettore Ferrara

